

COMUNE DI DUEVILLE

Il matrimonio civile o religioso avente effetti civili deve essere preceduto dalle pubblicazioni, da effettuarsi nel Comune ove una delle parti è residente. Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato.

Le pubblicazioni hanno lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

REQUISITI

Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per:

- Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.

MODALITÀ DI RICHIESTA

- Preliminarmente i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'articolo 86 del codice civile;
- Occorre poi **PRENDERE INFORMAZIONI PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE;**
- Compilare e firmare l'autocertificazione di richiesta di pubblicazione, che deve essere consegnata preferibilmente da uno degli sposi allo sportello dell'Ufficio Stato Civile, negli orari ad accesso libero, con fotocopie dei documenti di identità di entrambi (vedere orari nel sito);

Conseguentemente l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione. I futuri sposi dovranno recarsi presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al momento dell'appuntamento:

- Documento d'identità in corso di validità
- Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d'identità in corso di validità.

Inoltre:

1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di questo Comune;
2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate;

Casi particolari:

- Il minorenni, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni di Venezia;
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o divorziata) necessita dell'autorizzazione del Tribunale; in caso di divorzio preceduto da separazione legale i 300 gg. decorrono dalla data del provvedimento di separazione. L'ufficio Stato Civile fornisce comunque le informazioni opportune.

- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.

Per gli Stranieri occorre inoltre presentare:

NULLA OSTA al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00.

Documenti esenti da legalizzazione:

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (Convenzione dell'Aja).

Salvo i casi sotto riportati il nulla osta non è MAI sostituibile da altro documento, come l'atto di notorietà, l'affidavit, o l'autocertificazione. Inoltre la semplice dichiarazione che il cittadino è di stato libero/non coniugato non è sufficiente ma deve essere integrata dalla dichiarazione dell'autorità straniera che non ci sono impedimenti al matrimonio.

Nel caso il rilascio del nulla osta fosse formalmente rifiutato dall'autorità straniera, si prega di contattare l'ufficio con la documentazione eventualmente rilasciata dal consolato straniero.

Il cittadino di nazionalità **austriaca, repubblica moldova, svizzera e tedesca** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità **spagnola, portoghese, turca, paesi bassi e del Lussemburgo** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Il cittadino di nazionalità **norvegese** deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja, se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell'Aja.

Il cittadino di nazionalità **polacca** deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

Il cittadino di nazionalità **svedese**, residente in Svezia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con Apostille (Convenzione dell'Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell'Aja.

Il cittadino di nazionalità **statunitense** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di Vicenza o Notaio.

Il cittadino di nazionalità **australiana** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).

II NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di

scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).

N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune e lo Stato di residenza all'estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

A) nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;

B) con certificato del proprio Consolato in Italia;

C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale (per ulteriori informazioni contattare l'ufficio dello stato civile).

Il nulla osta ha una validità di sei (6) mesi dal rilascio: trascorso detto termine senza che siano state richieste le pubblicazioni, sarà necessario produrre un nuovo documento.

- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale
- Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;

Lo straniero che intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

RIFUGIATI POLITICI

- Lo straniero che risulta "RIFUGIATO POLITICO" deve contattare l'ufficio per esaminare il caso concreto In ogni caso deve presentare:
 1. Documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
 2. Documento d'identità valido.

La condizione di rifugiato politico è stabilita dal provvedimento di concessione. Non sono rifugiati politici gli stranieri cui è stata accordata la protezione sussidiaria.

ITER PROCEDURA

Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:

- entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore
- traduttore-interprete per assistere lo/gli sposo/i che non conosce/ono perfettamente la lingua italiana (maggioranne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità.

Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia.

Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, si può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se il matrimonio non è stato celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà

1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco
2. autorizzazione per il Ministro di Culto

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà trasmessa d'ufficio la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.

COSTI

Occorre presentarsi con:

